

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0012552

146/032101.01.4113.170B

Roma, 01 settembre 2010

**OGGETTO:** Istanze di deroga per le attività di cui al punto 18 dell'Allegato al D.M.16 febbraio 1982.  
Richiesta di installazione di contenitori - distributori mobili di gasolio per autotrazione in attività non di autotrasporto.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine, concernente l'oggetto, per confermare il contenuto della nota prot. n. 6460 del 14 aprile 2010, significando che la regola tecnica di cui al D.M.12 settembre 2003 è riferibile unicamente a *depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.*

È evidente che una eventuale richiesta di deroga all'installazione di un distributore di gasolio fisso, così come specificata del D.M. 31 luglio 1934, potrà essere valutata ricorrendo al procedimento della deroga, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 37/98 e dell'art.22, comma 1 lettera b), del D.Lgs.139/06, tenendo conto anche di possibili danni ambientali soprattutto nel caso in cui la falda acquifera risulti particolarmente vulnerabile.

**Parere della Direzione Interregionale**

Come noto, il DM 12/09/2003 consente per le attività di autotrasporto l'installazione di contenitori - distributori mobili di gasolio per autotrazione (cd "diesel - tank").

Si verifica spesso che imprese non ascrivibili ad attività di autotrasporto ovvero per le quali l'attività di autotrasporto sia accessoria rispetto all'attività principale richiedano di installare contenitori - distributori mobili della tipologia in oggetto specificata in luogo di distributori di gasolio della tipologia specificata al DM 31/07/1934 (con serbatoio interrato e colonnina distribuzione separata), presentando istanza di deroga al punto 82 DM 31/07/1934, motivata in generale con la difficoltà all'interramento del serbatoio, dovuta al livello elevato della falda acquifera, e con il relativo aggravio dei costi di installazione.

Ciò premesso, considerati gli indirizzi impartiti da codesto Ministero con L.C. n. 8269 del 20/05/2010, valutato che sotto l'aspetto tecnico non si evidenziano sostanziali incrementi del rischio incendio per l'installazione di contenitori - distributori mobili di gasolio in attività non di autotrasporto e che il discriminante per l'applicazione del DM 12/09/2003 si ridurrebbe alla mera verifica formale della visura camerale, considerato che dal 1998 ad oggi questa Direzione ha rilasciato alcune centinaia di deroghe per l'installazione in oggetto specificata, si richiede se alla luce dei citati indirizzi di cui alla L. C. n. 8269 del 20/05/2010 dette deroghe possano essere rilasciate e pertanto il contenuto della nota di codesto Ministero n. 6460 14/04/2010, con particolare riferimento all'ultimo comma, possa intendersi superato.